



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010**

**Emanato con D.R. 345 del 31 marzo 2025
In vigore dal 31 marzo 2025**

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità	3
Art. 2 - Inquadramento	3
Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria	3
Art. 4 - Procedura per l'attivazione della posizione.....	4
Art. 5 - Bando di selezione.....	4
Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle selezioni	4
Art. 7 - Commissione di selezione	5
Art. 8 - Modalità di svolgimento della selezione.....	6
Art. 9 - Chiamata della persona candidata selezionata	8
Art. 10 - Chiamata diretta dei/delle Ricercatori/Ricercatrici nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali	8
Art. 11 - Stipula del contratto individuale di lavoro	9
Art. 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	9
Art. 13 – Mobilità	10
Art. 14 - Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi.....	10
Art. 15 - Proprietà intellettuale.....	10
Art. 16 - Risoluzione del rapporto di lavoro.....	10
Art. 17 - Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori/Professoressa di II fascia.....	11
Art. 18 - Norme finali	12

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei/delle Ricercatori/Ricercatrici (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11/03/2005) e della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e definisce le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori/alle Ricercatrici a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di seguito denominato RTT.

Art. 2 - Inquadramento

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Torino ed il/la Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Il Politecnico di Torino provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio e alla responsabilità civile.
4. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
5. Il contratto può essere stipulato in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.
6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
7. Il/La Ricercatore/ Ricercatrice è tenuto/a a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.
8. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante alle persone destinatarie del contratto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e della programmazione del reclutamento di personale le procedure per l'attribuzione del contratto di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. La programmazione di cui al comma 1 deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto, di tutti gli oneri stipendiali e la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010.
3. Nell'ambito della programmazione è possibile, altresì, attivare i contratti nell'ambito di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della Legge 240/2010 previa stipula di convenzioni/accordi di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione di RTT. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà prestare idonea garanzia, di norma tramite fidejussione bancaria o assicurativa, corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione della procedura di reclutamento della posizione di RTT e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico della persona titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.
4. Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati/e che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

5. Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 31/12/2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno titolari di contratti da Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.
6. L'Ateneo per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 potrà bandire procedure riservate alle persone candidate in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 4 - Procedura per l'attivazione della posizione

1. La delibera di attivazione delle posizioni di Ricercatore/Ricercatrice è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento e dovrà indicare:
 - a) le esigenze connesse ad attività di ricerca e di didattica da soddisfare e che rendono necessario il reclutamento di RTT conformemente al comma 4, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - b) la specificazione del Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - c) l'eventuale profilo esclusivamente tramite individuazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari;
 - d) la sede di svolgimento dell'attività;
 - e) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o dei progetti/programmi) di ricerca;
 - g) le risorse su cui grava la posizione nell'ambito di quelle disponibili nella programmazione del reclutamento del personale del Dipartimento.Nel caso di attivazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione la delibera dovrà essere adottata a maggioranza assoluta e dovrà indicare le voci sopra riportate, oltre al Dipartimento di afferenza del/della Ricercatore/Ricercatrice.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione delle posizioni tenuto conto della programmazione del reclutamento di personale dell'Ateneo.

Art. 5 - Bando di selezione

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Il bando è aperto per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 4 comma 1:
 - a) il Dipartimento di afferenza;
 - b) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascuna persona candidata può presentare e gli eventuali archi temporali di riferimento;
 - d) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera;
 - e) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - f) le modalità e i tempi per la presentazione per via telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammesse a partecipare alle selezioni le persone candidate, anche cittadine di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero.
2. Non sono ammessi/e alle selezioni:

- i/le Professori/Professoressa universitari/universitarie di prima e seconda fascia e i/le Ricercatori/Ricercatrici già assunti/e a tempo indeterminato, ancorché cessati/e dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un/una Professore/Professoressa appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti le persone dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocate, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
 4. Ai fini della durata del rapporto instaurato con la persona titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta della persona titolare del contratto.

Art. 7 - Commissione di selezione

1. La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento interessato, ed è costituita da tre componenti scelti tra i Professori Ordinari e le Professoressa Ordinarie, tra i Professori Associati Confermati e le Professoressa Associate Confermate ovvero nominati/e ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati e le Ricercatrici Confermate a tempo indeterminato oppure tra i/le docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei tre nominativi è proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto, gli altri due vengono individuati mediante sorteggio sulla base di una rosa di quattro nominativi in cui, per quanto possibile, siano rappresentati entrambi i generi. La delibera relativa alle proposte dipartimentali è adottata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata a maggioranza dei Professori e Professoressa di I e II fascia e dei Ricercatori e delle Ricercatrici a tempo indeterminato.
2. Il Rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione ed eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi prima di ogni successiva operazione di sorteggio. Le modalità operative di sorteggio sono validate dagli Organi di Governo. Nel caso di posizioni attivate direttamente dal Consiglio di Amministrazione le tre persone componenti della Commissione vengono individuate dal Rettore.
3. Le persone componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere scelte di norma fra i Professori e le Professoressa appartenenti al Gruppo Scientifico Disciplinare, o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari ove indicati, oggetto della selezione.
4. Non possono fare parte della Commissione i Professori e le Professoressa e i Ricercatori e le Ricercatrici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
5. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di accertamento degli atti.
6. Le eventuali istanze di riconsiliazione, formulate ai sensi della normativa vigente, saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
7. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per le persone componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte delle persone componenti della Commissione, accertata con Decreto Rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di

una persona componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

8. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Le persone componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. Le persone componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.
10. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del/della Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi.

Art. 8 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
 - a) valutazione preliminare delle persone candidate con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, come elencati ai commi successivi del presente articolo, riconosciuti anche in ambito internazionale ed individuati conformemente al D.M. n. 243 del 25.05.2011 e successive modifiche;
 - b) a seguito della valutazione preliminare, delle persone candidate meritevoli sono ammesse alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale prevista dal bando di selezione e comunque non inferiore alle sei unità;
 - c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva delle persone candidate ammesse.
 2. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva delle persone candidate di cui alla precedente lettera c).
 3. La Commissione in accordo con quanto previsto dal D.M. 243 del 25.05.2011 effettua la valutazione delle seguenti categorie di titoli debitamente documentati, con riferimento allo specifico Gruppo Scientifico Disciplinare e al/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i eventualmente indicato/i nel bando di selezione:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri comprensiva degli Assegni di Ricerca e Contratti ai sensi della legge 240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997, delle Borse post-dottorato ai sensi della Legge 398/1989 e della posizione di Ricercatore a tempo determinato;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è prevista tenendo inoltre conto dell'attività progettuale svolta in ambito professionale o di consulenza;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, anche nell'ambito di progetti/contratti nazionali e internazionali;
 - g) titolarità/paternità di brevetti relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è prevista. La Commissione valuterà inoltre la responsabilità nella creazione/partecipazione di nuove imprese (spin off o startup), e la costruzione di partnership strategiche;
 - h) relatore invitato o relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è previsto.
- La Commissione potrà inoltre tener conto ai fini della valutazione, di:

- a) risultati ottenuti nella applicazione e valorizzazione della ricerca attraverso attività di Public Engagement, disseminazione, divulgazione e produzione di beni pubblici;
- b) incarichi istituzionali, o attività di servizio alla comunità accademica;
- c) attività evidenziata dalla persona candidata come la più significativa per ciascuna delle missioni istituzionali specificate nel bando.

Il bando di selezione potrà prevedere una più specifica descrizione dei titoli sopra riportati.

4. La Commissione nell'ambito della valutazione delle pubblicazioni terrà conto dei sottoelencati criteri di cui al D.M. n. 243 del 25.05.2011:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della persona candidata nel caso di partecipazione della medesima a lavori in collaborazione.
5. La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica della persona candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
6. Per i Gruppi Scientifico-Disciplinari, in cui ne sia consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) «impact factor» totale;
 - d) «impact factor» medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della persona candidata (indice di Hirsch o simili).

La Commissione può individuare altri indicatori motivati e consolidati nella comunità scientifica in relazione alla specificità del Gruppo Scientifico Disciplinare e del/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i, oggetto della selezione.
7. I criteri e i parametri sono resi pubblici per la durata di almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'albo ufficiale.
8. La valutazione di ciascun titolo, all'interno della rispettiva categoria di titoli, di cui al comma 1 lettera c), è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dalla singola persona candidata.
9. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
10. La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, sarà accertata l'adeguata conoscenza della lingua inglese e, ove indicato dal bando di selezione, dell'ulteriore lingua straniera ivi specificata.
11. Al termine dei lavori, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascuna persona candidata, la Commissione formula la graduatoria generale di merito e individua la persona candidata vincitrice. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
12. La selezione si considera non superata qualora la persona candidata riporti un punteggio inferiore a quello minimo stabilito dalla Commissione, in sede di individuazione dei criteri di

valutazione, in coerenza con i limiti previsti dal bando di selezione ovvero qualora, a seguito della prova orale, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.

13. Nel solo caso di rinuncia alla chiamata a ricoprire il posto ovvero di mancata presa di servizio nel termine assegnato da parte della persona vincitrice, esclusivamente per un periodo pari a sei mesi dall'approvazione degli atti, l'organo che ha attivato la procedura scorre la graduatoria per effettuare la chiamata a copertura del posto bandito.
14. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutte le persone componenti con i relativi allegati.
15. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante la valutazione preliminare, ove prevista, la valutazione dei titoli e della produzione scientifica di ciascuna persona candidata.
16. Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il nominativo della persona candidata vincitrice.
17. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di forma, ove essi siano oggetto di sanatoria, rinvia con motivato Decreto Rettorale gli atti alla Commissione per la regolarizzazione indicando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma non oggetto di sanatoria provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
18. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di manifesta infondatezza, incongruità o illogicità negli atti della Commissione, procede, mediante una puntuale ed idonea istruttoria, all'accertamento degli stessi. In tale ipotesi il termine per la conclusione delle operazioni di verifica può essere differito per ulteriori 30 giorni. Ove tali vizi siano accertati e non siano oggetto di sanatoria, il Rettore provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
19. I verbali delle singole sedute sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 9 - Chiamata della persona candidata selezionata

1. All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, approva la chiamata della persona candidata selezionata dalla Commissione. La relativa delibera di proposta è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori e delle Professoressse di prima e seconda fascia riuniti/e in Consiglio di Dipartimento.
2. Nel caso di motivata proposta di non chiamata, le risorse saranno riacquisite dall'Ateneo che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
3. In caso di mancata stipulazione del contratto derivante dall'assenza di proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato, per i tre anni successivi l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
4. In caso di rinuncia dell'interessato/a ovvero in mancanza di presa di servizio entro il termine assegnato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 1, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8.

Art. 10 - Chiamata diretta dei/delle Ricercatori/Ricercatrici nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi della vigente legislazione, in deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, il Politecnico di Torino può stipulare contratti di RTT, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con persone che:
 - risultino vincitrici nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali;

- risultino vincitrici di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto di cui al precedente comma e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione della persona vincitrice con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. Il Ricercatore o la Ricercatrice di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all'art. 11 del presente Regolamento, fatte salve le peculiarità del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui la persona è risultata vincitrice.

Art. 11 - Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il contratto che si instaura con il Ricercatore o la Ricercatrice a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione della di chiamata da parte del Dipartimento afferente alla procedura di selezione.
2. Il contratto è sottoscritto dal Rettore e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il regime di impegno;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste di ricerca e di didattica nonché le relative modalità di svolgimento;
 - d) il trattamento economico complessivo;
 - e) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - f) la sede di lavoro e il Dipartimento di afferenza;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. La persona titolare del contratto RTT è tenuta ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La persona titolare del contratto RTT articola la prestazione lavorativa di concerto con il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento e con l'eventuale Responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
4. Laddove richiesto, lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dalla persona Responsabile della ricerca o dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dalla persona titolare del contratto RTT, viene utilizzato il sistema di time sheet di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6, comma 14, Legge n. 240/2010.
6. La persona titolare del contratto RTT è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge n. 240/2010.
8. Alla persona titolare del contratto RTT si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari e delle Ricercatrici Universitarie a seconda del regime di impegno.
9. Non è conferibile il titolo di "Professore Aggregato" alla persona titolare del contratto RTT secondo quanto dispone l'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010.
10. Alla persona titolare del contratto RTT viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo

straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 18 mesi.

11. La titolare del contratto di RTT che si trovi in stato di gravidanza o puerperio ha diritto all'intero trattamento economico previsto dal contratto. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi della normativa vigente, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.
12. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto, ferma restando la possibilità per la RTT interessata di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Art. 13 – Mobilità

1. Alla persona titolare del contratto RTT si applica quanto disposto dal D.M. 30.03.2022, n. 330 in tema di mobilità temporanea.

Art. 14 - Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3;
 - con la titolarità dei contratti di ricerca e assegni di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'aspettativa è riconosciuta soltanto laddove prevista da legge, per le casistiche individuate.
3. Alla persona titolare del contratto RTT è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 2 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
4. Alla persona titolare del contratto RTT, a seconda del regime d'impegno, si applica quanto previsto dal Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo e il regime delle incompatibilità per i Professori e i Ricercatori.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 15 - Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dalle persone titolari di contratti RTT di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 16 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - da grave inadempienza della persona titolare del contratto RTT nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti organi accademici.
2. La persona titolare del contratto RTT e l'Amministrazione possono altresì recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., dandone comunicazione scritta all'altra parte con almeno 30 giorni di preavviso. In particolare, la persona titolare del contratto RTT è tenuta a

darne comunicazione scritta al Rettore e alla Struttura di appartenenza. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante alla persona dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 17 - Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori/Professoressa di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza della persona interessata, il/la titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore o di Professoressa di seconda fascia.
2. La valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal DM 1658 del 21.10.2024 definiti applicabili dalla Commissione giudicatrice, in relazione all'insieme delle attività svolte dalla persona candidata con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse.
3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare di riferimento.
4. L'interessato/a chiede al proprio Dipartimento di afferenza l'avvio della procedura di valutazione corredata della relazione sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse svolte.
5. Il Consiglio di Dipartimento verificata la sussistenza dei requisiti, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati e alle Professoressa Ordinarie e Associate, delibera in merito alla relazione presentata dalla persona titolare del contratto RTT, e formula la proposta di attivazione della procedura valutativa per il GSD/SSD di afferenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. La proposta di attivazione della procedura valutativa, formulata dal Consiglio di Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
7. La Commissione è nominata con decreto rettorale, è composta da tre Professori Ordinari e Associati e/o Professoressa Ordinarie e Associate di cui almeno due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Le persone componenti della Commissione possono anche essere docenti di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello in servizio presso Atenei stranieri.
Le persone componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere scelte di norma fra i Professori o Professoressa appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare ovvero a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della valutazione.
8. Non possono fare parte della Commissione i Professori e le Professoressa che:
 - abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010;
 - sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale la persona titolare del contratto RTT è stata chiamata.
9. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
10. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.
11. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore o Professoressa di seconda fascia avverrà entro 30 gg dalla data del decreto di approvazione degli atti.
12. In caso di esito negativo della valutazione, la persona titolare del contratto RTT può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.
13. Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 attualmente fissato al 31/12/2026 su richiesta della persona titolare del contratto RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stata, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore Universitario o Ricercatrice Universitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 vigente al 29/06/2022. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori Associati o Professoressa Associate avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stata, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 vigente al 29/06/2022.

Art. 18 - Norme finali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di selezione per posizioni da RTT che verranno bandite successivamente alla sua emanazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.